



COMUNE DI SIMALA
PROVINCIA DI ORISTANO

**REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER
FUNZIONI TECNICHE**

di cui all'art. 45 del D.Lgs. 31 Marzo 2023 n.36
come modificato dal D.Lgs. 31 Dicembre 2024 n. 209

Approvato con Deliberazione di G.C. n. 72 del 27/11/2025

INDICE

CAPO I **Principi generali**

- Art. 1 - Procedure di affidamento - Oneri per le attività tecniche
- Art. 2 - Destinatari
- Art. 3 - Gruppo di lavoro
- Art. 4 - Limite soggettivo dell'incentivo
- Art. 5 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo
- Art. 6 - Centrali di committenza
- Art. 7 - Quota del 20 per cento

CAPO II **Incentivo per lavori**

- Art. 8 - Graduazione della misura incentivante
- Art. 9 - Disciplina delle varianti
- Art. 10 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO III **Incentivo per acquisizione di servizi e forniture**

- Art. 11 - Graduazione della misura incentivante
- Art. 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO IV **Norme comuni**

- Art. 13 - Principi in materia di valutazione
- Art. 14 - Attività articolate e singole
- Art. 15 - Assegnazioni coincidenti di più attività
- Art. 16 - Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione
- Art. 17 - Liquidazione dell'incentivo
- Art. 18 - Informazione e confronto
- Art. 19 - Disposizioni finali

Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 45, D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 come modificato dal D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209. All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici, approvato con D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., è menzionato come "Codice".

REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

di cui all'art. 45 del D.Lgs. 31 Marzo 2023 n.36 come modificato dal D.Lgs. 31
Dicembre 2024 n. 209

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 31 Marzo 2023 n.36 come modificato dal D.Lgs. 31 Dicembre 2024, n. 209 e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.

Il presente Regolamento è stato oggetto di contrattazione decentrata integrativa conclusa in data 26.11.2025.

Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della relativa Delibera di approvazione.

CAPO I

Principi generali

Art. 1

Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 2, c. 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture di particolare importanza, come definite dall'allegato II.14 al Codice, solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.
2. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione, salvo diverse determinazioni di legge e/o chiarimenti della giurisprudenza contabile. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.
3. L'importo del 2% di cui al precedente comma è destinato:
 - a) in misura pari al 80% ad incentivare i soggetti che svolgono le attività tecniche di cui al successivo art. 2, nonché i loro collaboratori, se individuati, come individuati ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento;
 - b) in misura pari al 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, ai fini di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023;
4. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.

Art. 2

Destinatari della quota dell'80%

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, c. 3, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività del solo personale dipendente dell'Ente, che svolge le seguenti attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice, come integrato a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n.209/2024:
 - Responsabile Unico del Progetto - RUP;
 - programmazione della spesa per investimenti;
 - collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento;
 - redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 - redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - redazione del progetto esecutivo;
 - coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
 - verifica del progetto ai fini della sua validazione;
 - predisposizione dei documenti di gara e/o affidamento diretto;
 - direzione dei lavori;
 - ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
 - coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;

- direzione dell'esecuzione;
 - collaboratori del direttore dell'esecuzione, ove nominati (direttore/i operativo/i);
 - coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
 - collaudo tecnico-amministrativo;
 - regolare esecuzione;
 - verifica di conformità;
 - collaudo statico;
 - coordinamento dei flussi informativi;
2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice, come integrato a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n.209/2024.

Art. 3 ***Gruppo di lavoro***

1. In relazione alla propria organizzazione l'Ente può individuare con apposito provvedimento del Responsabile competente, la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuna unità di personale assegnata, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.
2. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.
3. Al fine di valorizzare la professionalità del personale proprio dell'Ente, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
4. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal Responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.
5. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
6. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dal personale coinvolto secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nell'apposita scheda riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 17 comma 4.
7. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.lgs. n. 165/2001. Il Responsabile che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.
8. Qualora per uno specifico lavoro, servizio o fornitura non venga formalmente costituito il gruppo di lavoro ai sensi del presente articolo, tutte le attività connesse alle diverse fasi dell'intervento — dalla programmazione alla progettazione, dall'affidamento all'esecuzione e fino al collaudo — si intendono attribuite al Responsabile del Servizio competente, che assume automaticamente l'incarico di RUP e l'incarico per lo svolgimento di tutte le altre fasi e acquisisce, in tal modo, la titolarità integrale ai fini dell'erogazione degli incentivi.

Art. 4
Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.
2. L'incentivo non si applica ai dipendenti, ai quali ai sensi del CCNL di riferimento in vigore, è stata riconosciuta una indennità per specifiche responsabilità per svolgere le medesime attività di cui all'Allegato I.10 al Codice, come integrato a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n.209/2024.
3. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.

Art. 5
Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:
 - a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b) i lavori di importo inferiore a euro 10.000,00;
 - c) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 10.000,00;
 - d) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56;
 - e) i lavori in amministrazione diretta;
 - f) i lavori e gli acquisti di beni e servizi – indipendentemente dal loro valore – in caso di affidamenti in house (parere ANAC n. 36/2024).
2. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovraincentivazione.

Art. 6
Centrali di committenza

1. In caso di attività svolta da centrale di committenza, al personale della stessa è attribuito un incentivo in misura non superiore al 20% di quanto previsto per le singole procedure dal presente Regolamento.
2. La quota è assegnata su richiesta della centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 2.
3. La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale.

Art. 7
Destinazione della quota del 20%

1. La quota del 20% delle risorse finanziarie del fondo ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:

- la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 - l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
 - attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali del personale nella realizzazione degli interventi;
 - la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
 - la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale;
2. Nel caso di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata per le quali non è previsto l'accantonamento del 20%, l'intera quota del 2 % sarà utilizzata per il pagamento degli incentivi tecnici al personale dipendente.
3. Tale quota del 20% può essere incrementata da:
- la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo della singola unità di personale di cui all'art. 4, comma 1;
 - la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o non completate ai sensi dell'art. 17, comma 3.

CAPO II
Incentivo per lavori

Art. 8
Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

Importo lavori posta a base di gara	Percentuale (%)
Fino a euro 2.500.000,00	2,00%
Da euro 2.500.001,00 fino a soglia di rilevanza europea	1,80%
Importo superiore alla soglia di rilevanza europea	1,50%

Art. 9
Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie.
2. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.

Art. 10
Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro qualora nominato, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica	Percentuale	Tempistica liquidazione
Responsabile Unico del Progetto (RUP)	66,5%	Da ripartire nel seguente modo: - 25% all'approvazione del verbale di verifica del PTFTE - 5% all'approvazione del verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo - 25% alla stipula del contratto o della lettera commerciale - 45% alla data di approvazione della contabilità finale e del CRE o collaudo
Programmazione della spesa per investimenti	4,0%	100% all'approvazione del Piano triennale delle opere se dovuto o alla definizione delle risorse di finanziamento dell'intervento (richiesta di finanziamento, contributo o iscrizione in bilancio delle somme necessarie ecc)
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	0,5%	100% alla data di approvazione del verbale di verifica del progetto

Redazione del progetto esecutivo	1,0%	100% alla data di approvazione del verbale di verifica e validazione del progetto
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	0,5%	100% alla data di approvazione del verbale di verifica del progetto
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	5,0%	100% alla data di approvazione del verbale di verifica e validazione del progetto
Predisposizione dei documenti di gara e/o affidamento diretto	20%	100% alla stipula del contratto o della lettera commerciale
Direzione dei lavori	1,0%	100% alla data di emissione del verbale di fine lavori
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	0,5%	100% alla data di emissione del verbale di fine lavori
Regolare esecuzione/collaud	0,5%	100% alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaud
Totale	100,00%	

- La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro. Qualora non sia nominato il "Collaboratore" delle singole attività la quota relativa a tale figura spetta per intero al tecnico incaricato.
- Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.
- Qualora l'opera non dovesse essere portata a termine, si procederà comunque all'erogazione dell'incentivo per le fasi di cui al punto 1 già concluse.
- L'incentivo verrà accreditato nella busta paga del mese immediatamente successivo a quello del provvedimento di liquidazione.

CAPO III

Incentivo per servizi e forniture

Art. 11

Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

Attività tecnica	Percentuale (%)
Importo inferiore alla soglia comunitaria	2%
Importo superiore alla soglia comunitaria	1,80%

2. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione.

Art. 12

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica	Percentuale	Tempistiche liquidazione
Responsabile Unico del Progetto (RUP)	70%	Da ripartire nel seguente modo: - 50% alla stipula del contratto o della lettera commerciale - 50 % alla data di pagamento della fattura a saldo del servizio o della fornitura
Programmazione della spesa per investimenti	4,0%	100% all'approvazione del Piano triennale dei servizi e delle forniture se dovuto o alla definizione delle risorse di finanziamento dell'intervento (richiesta di finanziamento, contributo o iscrizione in bilancio delle somme necessarie ecc)
Redazione del progetto (livello unico)/Relazione descrittiva/Capitolato	1,0%	100% alla data di approvazione del progetto e/o della relazione e/o del capitolato
Predisposizione dei documenti di gara e/o affidamento diretto	24,0%	100% alla stipula del contratto o della lettera commerciale
Direzione dell'esecuzione ed eventuale direttore operativo	0,9%	100 % alla data di emissione del verbale di fine servizio o alla data di acquisizione fornitura
Regolare esecuzione	0,1%	100 % alla data di pagamento della fattura a saldo del servizio o della fornitura
Totale	100,00%	

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro. Qualora non sia nominato il "Collaboratore" delle singole attività la quota relativa a tale figura spetta per intero al tecnico incaricato.
3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.

CAPO IV
Norme comuni

Art. 13
Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il soggetto responsabile tiene conto:
 - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
 - della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
 - della competenza e professionalità dimostrate;
 - della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.
3. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.

Art. 14
Attività articolate e singole

1. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete al RUP attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al Responsabile dell'attività.

Art. 15
Assegnazioni coincidenti di più attività

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.
2. Nei seguenti casi di cumulo delle seguenti attività assegnate alla stessa unità di personale, è applicato un abbattimento dello 0,2% sulla percentuale minore:
 - a) svolgimento da parte del RUP della verifica preventiva della progettazione (art. 42, Codice);
 - b) effettuazione da parte del RUP della verifica di conformità per forniture e servizi (art. 116, Codice);
 - c) espletamento da parte del RUP delle funzioni di direttore dell'esecuzione (art. 114, Codice);
 - d) effettuazione da parte del direttore dell'esecuzione della verifica di conformità per forniture e servizi (art. 116, Codice).

Art. 16

Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. In conformità all'articolo 45 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, l'erogazione dell'incentivo per funzioni tecniche è subordinata al rispetto dei tempi e dei costi programmati, nonché alla corretta esecuzione delle attività tecniche oggetto di incentivazione.
2. La riduzione dell'incentivo si applica esclusivamente nei casi in cui l'incremento dei costi o dei tempi di realizzazione sia imputabile a negligenza, imperizia o errore professionale del personale incaricato delle funzioni tecniche, valutata con riferimento alle specifiche competenze e responsabilità attribuite.
3. Non comportano riduzione dell'incentivo, in quanto non imputabili al personale tecnico, gli incrementi di costo o di tempo derivanti da:
 - innovazioni normative, adeguamenti tecnici obbligatori o disposizioni sopravvenute dell'amministrazione;
 - prescrizioni, autorizzazioni o provvedimenti di enti terzi intervenuti durante le varie fasi di intervento (fase di programmazione, progettazione, affidamento, esecuzione, conclusione);
 - aggiornamenti dei prezziari regionali o nazionali, variazioni dei costi dei materiali o altre condizioni di mercato imprevedibili;
 - sospensioni, proroghe o varianti autorizzate dal RUP e/o dal Direttore Lavori e/o dall'amministrazione per cause di forza maggiore, esigenze sopravvenute o interesse pubblico;
 - negligenza degli operatori economici a cui è affidato il lavoro, servizio o fornitura;
 - altre cause estranee alla condotta del personale incaricato, adeguatamente documentate.
4. Nei casi in cui sia accertata la responsabilità del personale tecnico per incremento dei costi o dei tempi, la riduzione dell'incentivo è applicata secondo quanto indicato nella seguente tabella:

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	5%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	10%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	20%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	5%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	10%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	20%

5. La valutazione dell'imputabilità e della misura della riduzione è effettuata dal Responsabile Unico del Progetto (RUP), previo contraddittorio con i soggetti interessati e parere del Responsabile dell'area di appartenenza.
6. La riduzione, ove applicata, è formalizzata con provvedimento motivato del Responsabile competente, da adottarsi prima della liquidazione dell'incentivo, nel quale sono indicate le cause, la misura e le modalità di calcolo della decurtazione.
7. In assenza di una preventiva programmazione o definizione dei tempi e/o dei costi di riferimento dell'intervento o dell'attività tecnica, gli incentivi di cui al presente regolamento sono liquidati per intero, senza applicazione di riduzioni.

Art. 17

Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal Responsabile competente nel rispetto delle disposizioni sui conflitti di interesse, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal dipendente.
2. Gli incentivi sono liquidati, su richiesta del RUP, previa verifica del rispetto del limite di cui all'art. 4 del presente regolamento, secondo le tempistiche indicate negli articoli 10 e 12 del presente regolamento.
3. Nel caso in cui una fase dell'intervento non sia completata o non comporti attività tecniche effettivamente svolte dal personale dipendente, nessuna liquidazione è dovuta per quella fase.
4. Qualora sia stato costituito un gruppo di lavoro, il RUP predispone una scheda per ciascun dipendente assegnatario delle singole attività, contenente:
 - il tipo di attività assegnata
 - la percentuale realizzata nell'anno di competenza
 - i tempi previsti e i tempi effettivi
 - l'indicazione dell'importo da liquidare.

Art. 18

Informazione e confronto

1. L'Ufficio personale provvede agli adempimenti nel rispetto del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358 e delle indicazioni ANAC.

Art. 19

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alla disciplina applicabile in materia.